

Comune di Carcoforo



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'I.R.P.E.F.**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Art. 1 ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 2 SOGGETTO ATTIVO

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 CRITERI DI CALCOLO

Art. 5 ALIQUOTE

Art. 6 MODALITA' DI VERSAMENTO

Art. 7 ESENZIONI

Art. 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Art. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Art. 10 RINVIO DINAMICO

Art. 11 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 12 EFFICACIA

Art. 1 ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n.3) e dall'52 del D.lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 296 del 27/12/2006, e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Carcoforo, ai sensi del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Carcoforo, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 CRITERI DI CALCOLO

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5 ALIQUOTE

1. L'aliquota per l'annualità 2019 è stabilita nella misura dello 0,4%.

2. La predetta aliquota diventa efficace dal momento della sua pubblicazione sul portale dell'Amministrazione finanziaria, www.finanze.gov.it, ai sensi del Decreto Interministeriale 31 maggio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per gli anni successivi tale aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione.

Art. 6 MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 ESENZIONI

1. Il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite la deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

2. Fino a concorrenza di tale importo non è dovuta l'addizionale, mentre i redditi che superano la soglia di esenzione sono interamente soggetti ad imposizione.

3. Per l'anno 2019 sono esentati dal pagamento dell'addizionale i contribuenti aventi un reddito inferiore a € 10.000,00. Resta fermo che la soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Art. 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali", i cui termini di applicabilità sono definiti dal D.lgs. 10-8-2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Art. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche coincide con il Responsabile del Servizio Tributi.

Art. 10 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 11 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 12 EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2019.